



*C&P Account Management
Studio Commerciale Tributario*

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651

Via Orazio Coccnari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476

Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Chiarimenti INPS in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con **il messaggio 9.11.2022 n. 4042**, l'INPS **ha fornito chiarimenti sull'esonero contributivo** riconosciuto alle **lavoratrici madri che ritornano nel posto di lavoro dopo la maternità** ex art. 1 co. 137 della L. 234/2021. In particolare, l'Istituto precisa che: i) **l'agevolazione trova applicazione dalla data del rientro effettivo** al lavoro della lavoratrice, **purché lo stesso avvenga tra l'1.1.2022 e il 31.12.2022**; ii) **le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro** (ad esempio ferie, malattia, permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell'esonero; iii) **l'esonero deve essere calcolato dalla data di rientro effettivo**, pertanto, i giorni di ferie o di permessi retribuiti o di malattia eventualmente fruiti, senza soluzione di continuità rispetto all'astensione per maternità, prima dell'effettivo rientro, non sono esonerabili. In **merito ai rientri inframensili viene precisato che l'imponibile da considerare ai fini dell'applicazione dello sgravio**, con riferimento al

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651

Via Orazio Coccnari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476

Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

primo mese di fruizione dello stesso, è quello dalla data del rientro. Ulteriori chiarimenti riguardano **la cumulabilità con altre agevolazioni e la portabilità dell'esonero.**

Premessa

Con messaggio 9.11.2022 n. 4042, **l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti sull'esonero contributivo riconosciuto alle lavoratrici madri che ritornano nel posto di lavoro dopo la maternità** ex art. 1 co. 137 della L. 234/2021, con particolare riferimento alla **decorrenza dell'esonero, alla determinazione dell'imponibile, alla cumulabilità con altre agevolazioni e sulla portabilità del beneficio.**

Decorrenza dell'esonero

L'agevolazione trova applicazione a partire **dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice**, purché lo stesso avvenga **tra l'1.1.2022 e il 31.12.2022.**

Osserva

L'INPS precisa che:

- **le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro** (ad esempio ferie, malattia, permessi retribuiti), **purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell'esonero;**
- laddove vi sia stato **il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità** (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), **le eventuali successive ipotesi di fruizione** (totale o parziale) **dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell'anno in cui si ha diritto all'applicazione dell'esonero.**

Imponibile oggetto di sgravio

L'INPS precisa che **i giorni di ferie o di permessi retribuiti o di malattia eventualmente fruiti**, senza soluzione di continuità rispetto all'astensione per maternità, prima dell'effettivo rientro, **non sono esonerabili e**, pertanto, **il relativo imponibile non determina il diritto all'agevolazione.**

In merito ai rientri inframensili, l'imponibile da considerare ai fini dell'applicazione dello sgravio è quello:

- **dalla data del rientro**, con riferimento al primo mese di fruizione;
- **fino alla data di scadenza dell'anno di agevolazione previsto dalla legge**, con riguardo all'ultimo mese di spettanza.

La quota di imponibile oggetto di sgravio **dovrà essere determinata anche in relazione agli eventi intercorsi nel mese di rientro.**

Cumulabilità con altre agevolazioni

L'esonero per le lavoratrici madri è **cumulabile**:

- **con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente e relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro;**
- **con l'esonero sulla quota IVS a carico del lavoratore dello 0,8%** ex art. 1 co. 121 della L. 234/2021 (2% a partire dall'1.7.2022).

Con riguardo all'esonero sulla quota IVS a carico del lavoratore, l'INPS sottolinea che **la cumulabilità opera sull'intero ammontare della contribuzione a carico del dipendente.** Pertanto:

- **se la riduzione del 50% è già stata applicata, l'esonero della quota IVS** ex art. 1 co. 121 della L. 234/2021 **può trovare applicazione sull'intera contribuzione dalla stessa dovuta;**
- **se la riduzione della contribuzione a carico del dipendente** ex art. 1 co. 121 della L. 234/2021 **è già stata applicata, la riduzione del 50% può trovare applicazione sull'intera contribuzione dalla stessa dovuta.**

Portabilità dell'esonero

Nel caso in cui **la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell'astensione per maternità e successivamente sia cambiato il datore di lavoro**, l'INPS chiarisce che l'esonero:

- **non è riconosciuto nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo** (*ad esempio dimissioni e nuova assunzione, scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione*);

→ **trova applicazione nel caso in cui non ci sia soluzione di continuità** (ad esempio trasferimento di azienda, cessione di contratto), poiché **il nuovo datore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente**, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro.

Osserva

Invece, nell'ipotesi in cui **la lavoratrice non sia rientrata nel posto di lavoro** relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l'astensione per maternità, **l'esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice in quanto**, rispetto a esso, **si verifica il primo rientro effettivo dall'astensione.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651

Via Orazio Coccianari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476

Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it